

# NOVITÀ IN TEMA DI CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI E DI SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO CON ATTENZIONE ALLE TEMATICHE INTERNAZIONALI

*XXXIII Congresso di studio sulla fiscalità internazionale  
Venerdì 7 Novembre 2025 - Villa Fenaroli Palace Hotel - Rezzato*

**Primo Ceppellini**

# I CONFERIMENTI E LE DONAZIONI DI SOCIETÀ ESTERE O DA PARTE DI SOGGETTI ESTERI, IL QUADRO DELLA SITUAZIONE ATTUALE E A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA RIFORMA

# CONFERIMENTO INTERNO DI PARTECIPAZIONI ESTERE

## ANTE RIFORMA

RIS. N. 43 DEL 4 APRILE 2017  
NELL'AMBITO DEL  
CONFERIMENTO EX ART. 177, COMMA 2  
DEL TUIR SIA LA SOCIETA'  
CONFERITARIA SIA LA SOCIETA'  
SCAMBIATA DEVONO ESSERE SOGGETTI  
RESIDENTI IN ITALIA

PER EFFETTO DEL RICHIAMO ESEGUITO  
DAL COMMA 2-BIS DELL'ART. 177 DEL  
TUIR AL COMMA 2, STESSA REGOLA PER  
I CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI  
QUALIFICATE

## POST RIFORMA

AI FINI DELL'ART. 177 COMMA 2 E 2-BIS  
DEL TUIR, LA SOCIETA' SCAMBIATA  
PUO' ESSERE UN SOGGETTO NON  
RESIDENTE

LA SOCIETA' NON RESIDENTE DEVE  
ESSERE DOTATA DI ASSEMBLEA  
ORDINARIA

LA SOCIETA' CONFERITARIA DEVE  
ESSERE UN SOGGETTO FISCALMENTE  
RESIDENTE IN ITALIA (CONDIZIONE CHE  
RIMANE IMMUTATA)

# INTEGRAZIONE DEL CONTROLLO NEL CONFERIMENTO EU EX ART. 178 DEL TUIR

ANTE RIFORMA

LA NEUTRALITA' FISCALE E' APPLICATA  
A CONDIZIONE CHE LA SOCIETA'  
CONFERITARIA ACQUISISCA IL  
CONTROLLO OTTENENDO LA  
MAGGIORANZA DEI VOTI DELLA  
SOCIETA' ACQUISTA O CHE INCREMENTI  
LA PERCENTUALE DI CONTROLLO:

**«IN VIRTU' DI UN OBBLIGO LEGALE O  
DI UN VINCOLO STATUTARIO»**

POST RIFORMA

LA NEUTRALITA' FISCALE E' APPLICABILE  
ANCHE IN CASO DI INTEGRAZIONE DI UNA  
PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA GIA'  
POSSEDUTA A PRESCINDERE DAI MOTIVI  
PER CUI L'ULTERIORE PARTECIPAZIONE  
E' STATA SCAMBIATA

TALE PRINCIPIO SI RENDE APPLICABILE AI  
CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI  
INTERNI PREVISTI DALL'ART. 177 COMMI  
2 E 2-BIS DEL TUIR

# NUOVA DISPOSIZIONE NELL'ARTICOLO 178 DEL TUIR

ANTE RIFORMA

LA NEUTRALITA' FISCALE E' APPLICATA  
A CONDIZIONE CHE LA SOCIETA'  
CONFERITARIA DI UN PAESE DI UNO  
STATO MEMBRO ACQUISISCA LA  
MAGGIORANZA DEI VOTI IN ASSEMBLEA  
(IL CONTROLLO) DI UNA SOCIETA'  
RESIDENTE IN UN ALTRO STATO  
MEMBRO

POST RIFORMA

IL D.LGS. N. 192 DEL 2024 HA ELIMINATO  
LA CONDIZIONE DELLA NECESSARIA  
APPARTENENZA DEI SOGGETTI  
(CONFERITA E CONFERITARIA) IN STATI  
MEMBRI DIVERSI, CONSENTENDO PERCIÒ  
DI BENEFICIARE DEL REGIME DI  
NEUTRALITÀ ANCHE QUANDO TALI  
SOGGETTI RISULTINO RESIDENTI NELLO  
STESSO STATO MEMBRO.

# ESENZIONE IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE PER PARTECIPAZIONI ESTERE (1/3)

E' STATO MODIFICATO IL COMMA 4 DELL'ART. 3 DEL D.LGS. N. 346/1990 IL QUALE STABILISCE CHE L'ESENZIONE PER LE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO SI APPLICHI ANCHE AI TRASFERIMENTI DI AZIONI E DI QUOTE SOCIALI DI SOCIETÀ RESIDENTI IN PAESI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA O ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO O IN PAESI CHE GARANTISCONO UN ADEGUATO SCAMBIO DI INFORMAZIONI, ALLE MEDESIME CONDIZIONI PREVISTE PER I TRASFERIMENTI DI QUOTE SOCIALI E AZIONI DI SOGGETTI RESIDENTI.

PERTANTO:

- 1) SE MUORE UNA PF RESIDENTE CHE DETIENE IL CONTROLLO DI UNA SOCIETÀ NON RESIDENTE CHE VIENE TRASFERITA ALL'UNICO FIGLIO, SI APPLICHERÀ LA DISPOSIZIONE DI ESENZIONE DEL COMMA 4-TER DELL'ART. 3 DEL D.LGS. N. 346/1990 A CONDIZIONE CHE LA SOCIETÀ ESTERA SIA RESIDENTE NELLA EU OVVERO IN UN PAESE CHE GARANTISCE UN ADEGUATO SCAMBIO DI INFORMAZIONI (DIR. REG. LOMBARDIA N. 904-862017/2011)
- 2) SE MUORE UNA PF NON RESIDENTE CHE DETIENE IL CONTROLLO DI UNA SOCIETÀ RESIDENTE ED EREDITA IL FIGLIO, SI APPLICHERÀ L'IMPOSTA DI SUCCESSIONE IN QUANTO RISULTA INTEGRATO IL REQUISITO TERRITORIALE, MA SARÀ IN OGNI CASO OPERATIVA L'ESENZIONE DI CUI AL COMMA 4-TER DELL'ART. 3 DEL D.LGS. N. 346/1990



# ESENZIONE IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE PER PARTECIPAZIONI ESTERE (2/3)

## IN CASO DI DONANTE RESIDENTE:

- 1) **PER DONAZIONI FATTE IN ITALIA** RELATIVE A PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO IN SOCIETA' RESIDENTI E NON RESIDENTI SUSSISTE LA RILEVANZA FISCALE MA E' APPLICABILE L'ESENZIONE
- 2) PER **DONAZIONI FORMATESI ALL'ESTERO** SE A FAVORE DI **BENEFICIARIO RESIDENTE** SUSSISTE LA RILEVANZA FISCALE
- 3) PER **DONAZIONI FORMATESI ALL'ESTERO** A FAVORE DI **BENEFICIARIO NON RESIDENTE** SUSSISTE LA RILEVANZA FISCALE SE OGGETTO DELLA DONAZIONE SONO **AZIENDE E PARTECIPAZIONI PRESENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO** SALVO L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESENZIONE

## IN CASO DI DONANTE NON RESIDENTE:

- 1) PER **DONAZIONI FATTE IN ITALIA** SUSSISTE LA RILEVANZA FISCALE SE SI TRATTA DI **BENI ESISTENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO**
- 2) PER **DONAZIONI FATTE ALL'ESTERO** SUSSISTE LA RILEVANZA FISCALE PER **AZIENDE E PARTECIPAZIONI PRESENTI NELLO STATO**

# ESENZIONE IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE PER PARTECIPAZIONI ESTERE (3/3)

## ART. 2 - TERRITORIALITA'

1. L'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero.
2. Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.
3. Agli effetti del comma 2 si considerano in ogni caso esistenti nello Stato:
  - a) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi;
  - b) le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale;
  - c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui alla lettera b);
  - d) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;
  - e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente è residente nello Stato;
  - f) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore;
  - g) i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione.
4. Non si considerano esistenti nel territorio dello Stato i beni viaggianti con destinazione all'estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione.



# CONFERIMENTO DI STABILE ORGANIZZAZIONE E LE NOVITA' NEL CASO DI SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO

# LA STABILE ORGANIZZAZIONE

## ART. 162 del TUIR, commi 1 e 2:

«...l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;


c) un ufficio;

d) un'officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali.

f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso




# IL CONFERIMENTO DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE

## FONTI NORMATIVE NAZIONALI E PRINCIPALI DOCUMENTI DI PRASSI

- ART. 178 E 179 DEL D.P.R. N. 917 DEL 22/12/1986 (TUIR)
- RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE N. 63/E DEL 9 AGOSTO 2018
- INTERPELLI N. 633/2020, 164/2022, 251/2022
- CIRCOLARE 14 DEL 2023 DI ASSONIME

# IL CONFERIMENTO DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE

CONFERIMENTO D'AZIENDA (O DI UN RAMO DI ESSA) DI UNA SO IN ITALIA DI UN SOGGETTO NON RESIDENTE EU A FAVORE DI UNA CONFERITARIA ITALIANA



# IL CONFERIMENTO DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE

## CONDIZIONI PER LA NEUTRALITA' DEL CONFERIMENTO (cfr. RISOLUZIONE 63/E)

- RISPETTO DEI REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DI CUI ALL' ART. 178 COMMA 1 LETT. C)
- TRASFERIMENTO DI UN'AZIENDA O DI UN RAMO DI ESSA
- CONNESSIONE FUNZIONALE TRA LA PARTECIPAZIONE ASSEGNATA ALLA CONFERENTE ED IL PATRIMONIO DELLA STABILE CONFERITO. IN CASO CONTRARIO SI ASSISTE UN'ASSEGNAZIONE DI ASSET DALLA SO ALLA CASA MADRE, CHE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL MODELLO OCSE E' CONSIDERATO UN ATTO ASSIMILATO ALLA CESSIONE
- ISCRIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RICEVUTE DAL CONFERENTE AL SERVIZIO DEL CONFERIMENTO NEL PROPRIO «BILANCIO» (cfr. ART. 176 COMMA 4)
- ASSUNZIONE QUALE VALORE FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI IL VALORE DELL'AZIENDA O DEL RAMO OGGETTO DI CONFERIMENTO (cfr. ART. 176 COMMA 4)


# IL CONFERIMENTO DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE

## OPERAZIONE NEUTRALE

### SE

*a seguito del conferimento d'azienda, la partecipazione nella conferitaria confluisce nella contabilità della stabile organizzazione «conferente» ossia nel suo rendiconto economico-patrimoniale.*

In tal caso non emergerà alcuna plusvalenza imponibile. Secondo la risposta ad interpello 164/2022 tale conclusione dovrebbe valere anche quando la società conferente è extra eu.






# IL CONFERIMENTO DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE

## OPERAZIONE REALIZZATIVA

### SE

la partecipazione nella conferitaria viene assegnata direttamente alla casa madre SPAIN SLU (o comunque trasferita in seguito).


La plusvalenza sarà imponibile ed in presenza dei requisiti potrà beneficiare della parziale esenzione di cui all'art. 87 del TUIR (regime «PEX»).



# IL CONFERIMENTO DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE

## APPLICAZIONE ART. 179 COMMA 5


Realizzo in capo al soggetto residente a valore normale della plusvalenza derivante dalla SO, con deduzione dell'imposta che lo stato estero - dove è ubicata la SO - avrebbe applicato in assenza della Direttiva comunitaria.



# IL CONFERIMENTO DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE

## APPLICAZIONE ART. 9

Realizzo in capo al soggetto residente a valore normale della plusvalenza derivante dalla SO. Tale regime è applicabile anche nel caso in cui la società conferitaria europea sia priva dei requisiti per l'applicazione della Direttiva Comunitaria.




# LA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO

## ART. 2506.1 DEL CC


«Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote continuando la propria attività.

**SI OTTIENE IL MEDESIMO EFFETTO DEL  
CONFERIMENTO MA ATTRAVERSO UN  
OPERAZIONE DI SCISSIONE**



# LA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO

## LA NOVITÀ INTRODOTTA DALL'ARTICOLO 16 DEL D.LGS 192 DEL 2024



### IL NUOVO ART. 173 C.15-TER LETT. G) DEL TUIR:

*«Nel caso la società scissa sia residente in uno Stato appartenente all'Unione europea ovvero aderente allo Spazio Economico Europeo...e lo scorporo abbia a oggetto la sua stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che viene assegnata a una società residente di nuova costituzione, l'assegnazione alla scissa delle partecipazioni nella beneficiaria non comporta alcuna tassazione, a prescindere dal mantenimento in Italia di una stabile organizzazione della società scissa nel cui patrimonio sono comprese tali partecipazioni.*

# LA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO

## *Relazione illustrativa al D.LGS. 192/2024*

«L'intervento operato riguarda anche il tema della cd. “trasformazione in subsidiary” della stabile organizzazione di un soggetto estero e, in particolare, della trasformazione di una stabile organizzazione in una subsidiary realizzata mediante scissione con scorporo: trattasi del caso in cui una società residente in uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure aderente allo Spazio Economico Europeo (sul punto, sono state recepite le osservazioni di cui alla lettera i), numero 4), del parere reso dalla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, tese a circoscrivere la disciplina ai soli casi in cui la scissa sia residente in un Paese UE/SEE rispetto alla formulazione originaria che ne prevedeva l'estensione a qualsiasi ambito territoriale estero) si avvale della scissione transfrontaliera mediante scorporo per trasferire la propria stabile organizzazione ubicata in Italia a una società italiana divenendo assegnataria di una partecipazione in tale società. In questo caso si dispone che - in coerenza con la neutralità fiscale della scissione transfrontaliera e fermo restando che permane la potestà impositiva dello Stato italiano sulla società beneficiaria che iscrive i beni ricevuti al valore fiscale originario - l'assegnazione alla scissa delle partecipazioni nella beneficiaria non comporta alcuna tassazione, a prescindere dal mantenimento in Italia di una stabile organizzazione della società scissa nel cui patrimonio sono comprese tali partecipazioni. Sempre per il caso di scissione mediante scorporo della stabile organizzazione italiana di una società residente in uno Stato appartenente all'Unione Europea o aderente allo Spazio Economico Europeo, vale la pena precisare che per quanto concerne le posizioni soggettive non connesse specificamente o per insiemi a elementi del patrimonio della stabile organizzazione, la ripartizione deve essere effettuata assumendo non il valore contabile del patrimonio ante scissione della società scissa ma quello del patrimonio ante scissione della stabile organizzazione.»



# LA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO

## LE IMPLICAZIONI DEL NUOVO COMMA 15-TER LETT. G) DEL TUIR

- «TRASFORMAZIONE» DI STABILE ORGANIZZAZIONE IN SUBSIDIARY COME ALTERNATIVA AL CONFERIMENTO
- NEUTRALITÀ FISCALE IN ITALIA DELLA SCISSIONE TRANSFRONTALIERA INDIPENDENTEMENTE DALL'ISCRIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE NEL BILANCIO DELL'ENTITÀ DAL QUALE PROVENGONO I BENI TRASFERITI ALLA BENEFICIARIA
- NESSUN IMPATTO FISCALE IN ITALIA PER L'ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SCISSA


# LA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO

## LE IMPLICAZIONI DEL NUOVO COMMA 15-TER LETT. G) DEL TUIR - ASPETTI DA CHIARIRE

- LADDOVE NELLA STABILE ORGANIZZAZIONE CHE SI ESTINGUE SIANO PRESENTI RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA, SI DETERMINA UN EFFETTO IMPOSITIVO?
- COME DEVE ESSERE EFFETTUATA LA RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI SOGGETTIVE GENERICHE IN FUNZIONE DEI PATRIMONI NETTI, SE LA STABILE SI ESTINGUE? ➔ SI TRASFERISCONO INTERAMENTE ALLA BENEFICIARIA?


# LA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO

**L'ART 173 C.15-TER LETT. G) DEL TUIR NON INTERVIENE SUI CASI DI SCISSIONE CON SCORPORO «IN ENTRATA» ED «IN USCITA»**



# LA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO

## *LA SCISSIONE CON SCORPORO «IN USCITA»*



**NELLA SCISSIONE CON SCORPORO «IN USCITA», LE ATTIVITÀ/PASSIVITÀ TRASFERITE DALLA SCISSA AD UNA SOCIETÀ BENEFICIARIA NON RESIDENTE SI CONSIDERANO REALIZZATE A VALORI DI MERCATO QUALORA NON CONFLUISCANO IN UNA STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA DI UNA SOCIETÀ BENEFICIARIA.**

# LA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO

## *LA SCISSIONE CON SCORPORO «IN USCITA»*


NELLA SCISSIONE CON SCORPORO «IN USCITA» CON TASSAZIONE SI PONE IL TEMA

1 - DEL VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO DA ATTRIBUIRE ALLE PARTECIPAZIONI:

- ALLE PARTECIPAZIONI DOVREBBE ATTRIBUIRSI IL VALORE CHE HA ASSUNTO RILIEVO PER L'APPLICAZIONE DELL'EXIT TAX. LADDOVE FOSSE MANTENUTO IL VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO DEI BENI DI PRIMO GRADO VI POTREBBE ESSERE UNA DOPPIA TASSAZIONE.
- TALE CONCLUSIONE E' ANALOGA A QUELLA PREVISTA DALL'ART. 179, COMMA 5 DEL TUIR, CHE, IN CASO DI CONFERIMENTO DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE ESTERA DA PARTE DI UNA CONFERENTE ITALIANA AD UNA CONFERITARIA RESIDENTE IN UN ALTRO STATO EU - CHE COMPORTA L'EMERSIONE DI UNA PLUSVALENZA IMPONIBILE - PREVEDE IL RICONOSCIMENTO DI UN MAGGIOR COSTO DELLA PARTECIPAZIONE PARI ALL'IMPONIBILE EFFETTIVAMENTE TASSATO IN ITALIA.

# LA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO

## LA SCISSIONE CON SCORPORO «IN ENTRATA»



NEL CASO DI SCISSIONE CON SCORPORO «IN ENTRATA», SARÀ INVECE NECESSARIO VALORIZZARE LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ CHE COMPONGONO L'AZIENDA TRASFERITA IN ITALIA SECONDO I CRITERI DI VALORIZZAZIONE FISCALE STABILITI DALL'ART. 166 *BIS* DEL TUIR. |